

2008

### **La nostra Associazione**

L'Associazione tra gli studiosi del processo penale (ASPP), fondata a Ferrara nel 1985, riunisce i professori delle Università italiane impegnati nell'insegnamento e nella ricerca sulla giustizia penale. Intitolata al nome del prof. Gian Domenico Pisapia, illustre accademico e avvocato penalista, che ha tra l'altro presieduto la Commissione Ministeriale cui si deve il Progetto del nuovo codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989, l'ASPP persegue obiettivi che si articolano su tre piani.

L'Associazione si propone anzitutto di promuovere e rafforzare i rapporti tra gli esponenti della comunità scientifica che operano nei diversi Atenei. Il confronto e la cooperazione tra studiosi impegnati nella esplorazione dei complessi meccanismi che disciplinano il processo penale rende più proficui i risultati delle ricerche e consente di superare lo sterile isolamento in cui possono cadere gli studi.

Inoltre l'ASPP mira a ricostruire la realtà del processo penale attingendo anche all'esperienza giudiziaria, nella consapevolezza che solo un approccio globale, che includa, oltre alle disposizioni del codice e ai principi costituzionali, anche le prassi virtuose o devianti, può offrire una appropriata conoscenza della giustizia penale.

Infine l'Associazione si propone di contribuire alle riforme del processo penale mettendo al servizio del mondo politico-istituzionale le conoscenze accumulate non solo nello studio del sistema italiano, ma anche nelle indagini condotte mediante lo strumento della comparazione che offre il quadro delle divergenze e delle affinità tra i modelli processuali dei diversi Paesi. Particolare rilievo viene dato al contesto europeo nel quale si sta sviluppando una tendenza a trovare principi comuni ai differenti sistemi e forme nuove di cooperazione alla lotta alla criminalità, ormai fortemente radicate nella pratica giudiziaria.

Ogni anno l'ASPP organizza un Convegno su temi centrali per il dibattito sulla giustizia penale e promuove seminari su problemi di attualità, curando di avere la partecipazione di magistrati e avvocati.

Il Consiglio direttivo dell'ASPP è attualmente formato dai professori Ennio Amodio, ordinario nell'Università di Milano, Angelo Giarda, ordinario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Giulio Illuminati, ordinario nell'Università di Bologna, Giulio Garuti, ordinario nell'Università di Modena, Francesco Caprioli, ordinario nell'Università di Bologna, Francesca Ruggieri, ordinario nell'Università di Como, Adolfo Scalfati, ordinario nell'Università di Roma Tor Vergata. L'assemblea ha eletto presidente dell'Associazione, per il biennio 2008-2010, il prof. Ennio Amodio.

**Informativa ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali.** I dati personali inviati dai soci agli amministratori del sito ai fini dell'invio della Newsletter dell'ASPP saranno trattati solo ed esclusivamente a questi fini, e non saranno comunicati né diffusi. In qualunque momento può essere richiesta agli amministratori del sito la cancellazione dei dati. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

---

2009

**Incostituzionalità del disegno di legge in materia di "processo breve"**

## INCOSTITUZIONALITA' DEL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI "PROCESSO BREVE"

Il Direttivo della Associazione tra gli studiosi del processo penale, G.D. Pisapia (ASPP), esaminato il Disegno di legge di iniziativa dei senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo ed altri in tema di "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo",

raccolti i commenti e i pareri espressi da numerosi soci dell'ASPP, titolari dell'insegnamento di diritto processuale penale nelle Università italiane,

nell'auspicare che il Parlamento voglia legiferare in materia di giustizia penale tenendo conto degli effetti dirimpenti che ogni riforma, anche settoriale, può avere sulla organicità e sulla coerenza del sistema processuale, già più volte lacerato negli ultimi anni da provvedimenti legislativi dettati da esigenze estemporanee e non filtrati da adeguata attenzione ai profili tecnico-processuali, osserva quanto segue.

1. Il richiamo al principio della durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.), contenuto nel Disegno di legge esaminato, non vale a dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Il requisito della ragionevolezza implica infatti il ripudio di cesure temporali previste in astratto senza alcun riferimento alla natura del reato e alla maggiore o minore complessità dell'accertamento richiesto in concreto. Irragionevole appare anche riservare il diritto alla speditezza del processo agli imputati incensurati, quasi fosse un premio da negare a coloro che, a causa dei precedenti penali, sarebbero da ritenere assistiti da una presunzione di non colpevolezza attenuata.

2. Risulta difficile comprendere come possa operare in concreto la nuova disciplina del non luogo a procedere per estinzione del processo in mancanza di un coordinamento del nuovo istituto con la prescrizione del reato prevista dal codice penale, che dovrebbe mantenere una piena operatività. Anche al di là degli aspetti applicativi, su cui il Disegno di legge non si impegna a fare chiarezza, resta la vistosa violazione del principio di uguaglianza per quanto riguarda la doppia garanzia sul piano dei tempi processuali, riservata solo ad una ristretta fascia di imputati.

3. E' significativo che nei sistemi processuali di altri Paesi della famiglia europea continentale e di quella angloamericana non si trovino esempi di un regime improntato alla estinzione del processo per decorso dei limiti massimi di durata. Anche in Inghilterra e negli Stati Uniti di America i tempi che assumono rilievo ai fini della eventuale preclusione dei poteri della pubblica accusa sono solo quelli che vanno dalla notizia di reato alla instaurazione del processo mediante esercizio dell'azione penale. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato la ragionevole durata come principio che non impone agli Stati di fissare termini prestabiliti per lo svolgimento del processo, ma richiede di dare attuazione alla speditezza con riguardo alla specificità dell'accertamento richiesto dai singoli casi, nei quali assumono rilievo la natura del reato, la complessità del quadro probatorio e la condotta dell'imputato e delle autorità.

4. Suscita perplessità anche la normativa transitoria, che accentua la disparità di trattamento già insita nell'impianto generale del Disegno di legge in esame. In deroga al principio secondo cui le norme processuali non hanno effetto retroattivo, si stabilisce che le nuove disposizioni sono applicabili anche ai processi penali già iniziati in primo grado, escludendo solo quelli pendenti in appello e in cassazione. Ciò significa che il diritto alla celerità processuale viene irragionevolmente garantito ad una ristretta cerchia di imputati il cui dibattimento può essersi incardinato in un regime che non conosceva i termini di durata massima.

Milano, 18 novembre 2009

## Ddl "Processo breve" - Documento Direttivo ASPP

### **Profili di incostituzionalità del disegno di legge sul processo breve.**

Il Direttivo della Associazione tra gli studiosi del processo penale, G.D. Pisapia (ASPP), esaminato il Disegno di legge di iniziativa dei senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo ed altri in tema di *“Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”*,

raccolti i commenti e i pareri espressi da numerosi soci dell’ASPP, titolari dell’insegnamento di diritto processuale penale nelle Università italiane,

nell’auspicare che il Parlamento voglia legiferare in materia di giustizia penale tenendo conto degli effetti dirompenti che ogni riforma, anche settoriale, può avere sulla organicità e sulla coerenza del sistema processuale, già più volte lacerato negli ultimi anni da provvedimenti legislativi dettati da esigenze estemporanee e non filtrati da adeguata attenzione ai profili tecnico-processuali,

osserva quanto segue.

1. – Il richiamo al principio della durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.), contenuto nel Disegno di legge esaminato, non vale a dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Il requisito della ragionevolezza implica infatti il ripudio di cesure temporali previste in astratto senza alcun riferimento alla natura del reato e alla maggiore o minore complessità dell’accertamento richiesto in concreto. Irragionevole appare anche riservare il diritto alla speditezza del processo agli imputati incensurati, quasi fosse un premio da negare a coloro che, a causa dei precedenti penali, sarebbero da ritenere assistiti da una presunzione di non colpevolezza attenuata.

2. –Risulta difficile comprendere come possa operare in concreto la nuova disciplina del non luogo a procedere per estinzione del processo in mancanza di un coordinamento del nuovo istituto con la prescrizione del reato prevista dal codice penale, che dovrebbe mantenere una piena operatività. Anche al di là degli aspetti applicativi, su cui il Disegno di legge non si impegna a fare chiarezza, resta la vistosa violazione del principio di uguaglianza per quanto riguarda la doppia garanzia sul piano dei tempi processuali, riservata solo ad una ristretta fascia di imputati.

3. –E’ significativo che nei sistemi processuali di altri Paesi della famiglia europea continentale e di quella angloamericana non si trovino esempi di un regime improntato alla estinzione del processo per decorso dei limiti massimi di durata. Anche in Inghilterra e negli Stati Uniti di America i tempi che assumono rilievo ai fini della eventuale preclusione dei poteri della pubblica accusa sono solo quelli che vanno dalla notizia di reato alla instaurazione del processo mediante esercizio dell’azione penale.

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha interpretato la ragionevole durata come principio che non impone agli Stati di fissare termini prestabiliti per lo svolgimento del processo, ma richiede di dare attuazione alla speditezza con riguardo alla specificità dell’accertamento richiesto dai singoli casi, nei quali assumono rilievo la natura del reato, la complessità del quadro probatorio e la condotta dell’imputato e delle autorità.

4. – Suscita perplessità anche la normativa transitoria accentua la disparità di trattamento già insita nell’impianto generale del Disegno di legge in esame. In deroga al principio secondo cui le norme processuali non hanno effetto retroattivo, si stabilisce che le nuove disposizioni sono applicabili anche ai processi penali già iniziati in primo grado, escludendo solo quelli pendenti in appello e in cassazione. Ciò significa che il diritto alla celerità processuale viene irragionevolmente garantito ad una ristretta cerchia di imputati il cui dibattimento può essersi incardinato in un regime che non conosceva i termini di durata massima.

Prof. Ennio Amodio, Università Statale di Milano  
Prof. Angelo Giarda, Università Cattolica di Milano  
Prof. Giulio Illuminati, Università di Bologna  
Prof. Francesco Caprioli, Università di Bologna  
Prof. Giulio Garuti, Università di Modena  
Prof.ssa. Francesca Ruggieri, Università dell’Insubria (Como)  
Prof. Adolfo Scalfati, Università di Roma

Milano, 18 novembre 2009

## Per la riforma del processo penale occorre rigore scientifico e impegno corale

*Per la riforma del processo penale  
occorre rigore scientifico  
e impegno corale  
L'Assemblea dell'ASPP  
Associazione tra gli studiosi del processo penale  
a Lecce*

Hanno giurato fedeltà al codice del 1989 nel nome di Giuliano Vassalli. Nel rendere omaggio alla memoria dell'illustre maestro, scomparso alla vigilia del ventesimo compleanno della riforma processuale del 1989, i professori di procedura penale riuniti in Assemblea hanno riaffermato che il *suo* codice è il *loro* codice. Nonostante i reiterati attacchi e le conseguenti amputazioni, le regole del rito accusatorio continuano ad essere vitali e a guidare, pur nelle incertezze delle oscillazioni interpretative, il lavoro quotidiano nelle aule giudiziarie.

Proprio rievocando il clima sereno di venti anni fa, che ha reso possibile una grande riforma grazie alla collaborazione e al supporto offerto al lavoro Parlamentare da Università, magistratura e foro, l'Assemblea ha rilevato come oggi sia invece difficile mettere mano alle riforme in modo corale a causa della profonda frattura tra politica e magistratura.

Di qui la rivendicazione di un ruolo di mediazione culturale da riconoscere ai giuristi nell'attuale momento storico. Come depositari del sapere scientifico sulla giustizia penale, gli studiosi possono oggi offrire al Paese le coordinate per legiferare in modo equilibrato ed efficace.

Per testimoniare questo impegno, l'Assemblea ha preso posizione su alcuni temi attualmente al centro del dibattito sul futuro del nostro processo penale. Nel documento, approvato a larga maggioranza (v. allegato), i professori di procedura penale si sono espressi a favore della separazione delle carriere tra i giudici e pubblici ministeri, sottolineando però che il vero problema da risolvere, al di là degli slogan, è quello della collocazione dell'organo d'accusa, che deve operare in regime di piena indipendenza rispetto ad ogni altro potere e nell'osservanza del principio di legalità. Nessuna fuga, dunque, verso forme di *prosecutor* all'americana o all'inglese, modelli che non sono compatibili con l'assetto costituzionale del nostro ordinamento.

Sulle intercettazioni l'Assemblea, pur condividendo l'urgenza di una riforma a tutela del diritto alla riservatezza, ha escluso che si possa far uso della formula "gravi indizi di colpevolezza" quale fondamento del decreto autorizzativo. Ciò renderebbe del tutto inutile questo strumento investigativo richiedendo che risulti provata una responsabilità che è l'obiettivo della indagine.

Infine l'Assemblea ha espresso preoccupazioni circa la linea proposta dal Progetto Alfano in materia di rapporti tra polizia e pubblico ministero. Attenuare il legame tra il magistrato inquirente ed il suo braccio armato apre uno scenario che vede incrinarsi l'indipendenza dell'azione investigativa per l'emergere di una autonomia degli esponenti della polizia giudiziaria che dipendono dal potere esecutivo.

ASPP  
Associazione tra gli studiosi  
del processo penale Gian Domenico Pisapia  
Prof. Ennio Amodio  
info@studioamodio.com

## XXI Convegno Nazionale dell'Associazione - Comunicato stampa

### **Continuità e fratture nel rito accusatorio a vent'anni dalla riforma del 1989**

*XXI Convegno Nazionale della Associazione  
tra gli studiosi del processo penale  
G. Domenico Pisapia  
Lecce, 23-25 ottobre 2009*

Mentre soffiano i gelidi venti di una riforma annunciata come "rivoluzionaria", gli studiosi del processo penale chiamano a raccolta gli operatori della giustizia per misurare il grado di vitalità del sistema entrato in vigore il 24 ottobre 1989.

Nonostante ritocchi, rattoppi e revisioni, il primo codice dell'Italia repubblicana sembra mantenere intatta la sua architettura. E testimonia anzitutto che le grandi riforme non sono figlie di un clima turbato dallo scontro politico, ma nascono dal confronto sereno tra Parlamento, Università e toghe del foro e della magistratura. Proprio come è accaduto 20 anni fa, quando attorno al tavolo della elaborazione normativa sedevano, gli uni accanto agli altri, studiosi, magistrati e avvocati, guidati da giuristi di prestigio come Gian Domenico Pisapia e Giovanni Conso.

Il Convegno passerà in rassegna tutti i nodi del processo penale, dal ruolo del pubblico ministero e della difesa nelle indagini preliminari ai poteri delle parti nella formazione della prova in dibattimento; dalla disciplina dei riti speciali, come patteggiamento e giudizio abbreviato, al regime delle impugnazioni. Il proposito è quello di capire fino a che punto si sono trasformate le regole originarie, per delineare poi il futuro della giustizia penale in vista di stagioni che sembrano destinate a perpetuare il conflitto tra politica e giurisdizione.

Un punto di equilibrio va cercato. Se è vero che il processo penale non deve offrire lo scudo per coltivare privilegi, non può nemmeno diventare l'arena in cui la magistratura assume il ruolo di protagonista incontrastata dei destini del Paese.

Il Convegno mostrerà come i padri fondatori del rito accusatorio di casa nostra avessero a cuore anzitutto l'imparzialità del giudice. E se vent'anni fa non si è giunti ad attuare la separazione delle carriere tra requirenti e giudicanti, c'è da chiedersi se ora, volendo pervenire a questo importante traguardo, ci si debba poi spingere fino a ripensare e riscrivere l'intera procedura penale, modificando persino la Costituzione.

Una rivoluzione d'ottobre si è avverata nel 1989 quando è stato demolito l'edificio autoritario del Codice Rocco. Dirà il Convegno se la cultura politica e quella giuridica sono oggi mature per varare una nuova grande riforma o se conviene limitarsi ad irrobustire i pilastri del sistema vigente, senza salti nel buio e avventurosi disegni di palingenesi giudiziaria.

**In difesa del rito accusatorio. Documento approvato dall'Assemblea dei soci, Lecce 25 ottobre 2009**

**In difesa del rito accusatorio  
Associazione tra gli studiosi del processo penale  
Lecce 25 ottobre 2009**

L'assemblea dei soci dell' A.S.P.P. (Associazione tra gli studiosi del processo penale – G. D. Pisapia) riunita in Lecce il 25 ottobre 2009

premessso

che nell'attuale momento storico, caratterizzato da tensioni tra politica e magistratura, qualsiasi riforma del processo penale rischia di approdare a risultati insoddisfacenti sotto la spinta deviante delle contrapposizioni che impediscono di legiferare con il giusto equilibrio tra esigenze di garanzia e tutela della collettività dal delitto;

che comunque, qualora si volesse procedere nel percorso riformatore, gli studiosi del processo penale, come è avvenuto vent'anni fa, potrebbero offrire il supporto di una efficace mediazione culturale tra le diverse istanze nella loro qualità di depositari del sapere scientifico sulla giustizia penale, pienamente indipendenti;

nell'esprimere il convincimento

che il modello accusatorio recepito nel codice di procedura penale del 1988 mantiene tuttora la sua vitalità, nonostante le numerose e profonde modificazioni subite dall'impianto normativo, anzitutto perché esalta il ruolo delle parti e i valori della imparzialità e terzietà del giudice;

che per recuperare pienamente e rafforzare lo spirito del 1989 occorre attribuire maggiori poteri di controllo al giudice delle indagini preliminari la cui attuale genetica debolezza va superata;

formula

in relazione ai temi oggetto dei progetti di riforma e discussi nel Convegno, i seguenti rilievi:

**I**

**Separazione delle carriere**

La separazione tra le posizioni ordinamentali dei magistrati requirenti rispetto a quelli cui sono demandate le funzioni giudicanti può essere un utile strumento per assicurare la terzietà del giudice.

Questo nuovo assetto deve essere, tuttavia, attuato parallelamente alla rivitalizzazione della cultura della giurisdizione per quanto attiene all'organo giudicante e all'effettiva attuazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, garanzia di legalità dell'operato del pubblico ministero.

Solo a queste condizioni la separazione può lasciare inalterata l'irrinunciabile indipendenza del pubblico ministero da ogni potere, quale magistrato oggetto di specifiche garanzie costituzionali.

**II**

**Intercettazioni  
di comunicazioni e conversazioni**

La riforma della disciplina delle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova nel processo penale è indifferibile, dal momento che la lesione della segretezza delle comunicazioni e della riservatezza delle persone coinvolte ha raggiunto dimensioni intollerabili.

Al riguardo si ritiene che non sia necessario ridurre l'elenco dei reati per i quali l'intercettazione è consentita, mentre una più precisa definizione dei presupposti può essere utile per evitare abusi.

In particolare, occorre rafforzare la garanzia della motivazione del provvedimento autorizzativo del giudice imponendo che sia dimostrato uno specifico collegamento tra le comunicazioni che si intendono intercettare e i fatti per cui si procede. Non è tuttavia opportuno che il presupposto sia

individuato nell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Richiedere che sia già dimostrata la sua probabile responsabilità renderebbe praticamente inutile lo strumento investigativo.

E' giusto infine limitare nel tempo, ma entro termini ragionevolmente flessibili, la prorogabilità delle intercettazioni, che non deve estendersi fino alla durata massima delle indagini preliminari.

Benché ispirata ad apprezzabili intenti di garanzia, suscita sempre forte perplessità la scelta di attribuire la competenza per il provvedimento autorizzativo al tribunale collegiale, scelta che comporterebbe un notevole appesantimento della procedura e rischierebbe di diventare controproducente per la perdita di autorevolezza che ne deriverebbe al ruolo del giudice per le indagini preliminari.

Quanto, infine, alla pubblicazione dei risultati dell'intercettazione, occorre in primo luogo ribadire che le comunicazioni non rilevanti a fini processuali debbono restare sempre coperte da segreto, la violazione del quale deve essere pertanto rigorosamente perseguita. Per assicurare il rispetto del divieto di pubblicazione, sono necessari strumenti che impediscano fughe di notizie in modo che restino pubblicabili soltanto le comunicazioni destinate ad essere effettivamente acquisite al procedimento. Un utile rimedio potrebbe essere l'istituzione di un doppio filtro (pubblico ministero e giudice) sulle intercettazioni non rilevanti, da custodire nell'apposito archivio riservato.

### III

#### **Rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero**

Suscita molte perplessità e preoccupazioni la programmata attenuazione, nel disegno di legge del Governo, del vincolo funzionale tra rappresentante dell'accusa e polizia giudiziaria, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 109 Cost.

Questo orientamento ribalta completamente la prospettiva recepita dal codice del 1989 ponendo numerosi interrogativi anche sul piano della efficienza del lavoro investigativo e affida ad un organo dipendente dall'Esecutivo l'iniziativa investigativa e le consequenziali scelte di indirizzo.

2011

## Prescrizione breve - Appello Prof. Marinucci

*Riceviamo e volentieri ospitiamo nel nostro sito l'appello redatto dal prof. Giorgio Marinucci segnalando, a quanti volessero aderire, che il suo indirizzo di posta elettronica è il seguente: giorgio.marinucci@unimi.it. La nostra Associazione non può prendere posizione sulla prescrizione breve perchè non vi è stato alcun dibattito sul punto, nemmeno nel Direttivo. La grande rilevanza del tema impone però che ciascuno di noi rifletta sulla proposta ed eventualmente prenda posizione manifestando il suo pensiero.*

### **Il Direttivo.**

Milano, 15 aprile 2011

### **APPELLO CONTRO LA PRESCRIZIONE "BREVE": ENNESIMA CERTEZZA D'IMPUNITA'**

Quando stava per essere approvata la legge (ex) Cirielli, in un appello sottoscritto da un centinaio di professori di ogni fede politica – Vassalli, Crespi e Pedrazzi in testa –, sottolineammo che, mentre il legislatore minaccia 5 o 6 anni di reclusione all'autore di questo o quel grave reato, contemporaneamente la (ex) Cirielli lo avrebbe rassicurato che, una volta commesso il reato, non poteva essere condannato, trattandosi di un reato destinato a morire per prescrizione. Altro che paura della legge da parte di chi voglia delinquere: sarebbe stata la legge stessa ad istigarlo a delinquere! Dopo il varo della legge, il suo carattere criminogeno fece quasi gridare Vassalli, che esclamò: "l'opinione pubblica reclama 'certezza della pena', questa riforma garantisce 'certezza d'impunità'". Un grido che erompeva dalla incontenibile rabbia provocata dalla palese abolizione di fatto di norme centrali del sistema penale. Rammentiamone un parziale catalogo: furto in abitazione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, calunnia, violazione di domicilio, falsità materiale e ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, contraffazione di carta filigranata, fabbricazione di strumenti destinati alla falsificazione di monete, vilipendio di cadavere, violenza e resistenza al pubblico ufficiale, millantato credito, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, circonvenzione di persone incapaci, frode nelle pubbliche forniture, favoreggiamento reale, tutti i reati societari configurati nella riforma del 2002, quasi tutti i reati in materia di sfruttamento della prostituzione, abbandono di persone minori o incapaci, gran parte dei delitti tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante artifici, emissione di fatture per operazioni inesistenti).

Il ventre che ha partorito quella legge è d'altra parte sempre fecondo. Si vuol varare oggi una legge sulla c.d. prescrizione breve, il cui obbiettivo neppure mascherato è quello di evitare anche la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado per gli "incensurati", evitando così – ad personam – il marchio di una condanna, pur non definitiva, che suonerebbe però conferma di un'accusa sgradita. Il marchingegno, dovuto alla fertile penna dell'on.le Paniz, è una modifica dell'art. 161 c.p. sull'interruzione della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge (ex) Cirielli, che distingue i casi dei non condannati, dei recidivi aggravati e reiterati, e dei delinquenti abituali e professionali, stabilendo un aumento del tempo necessario a prescrivere diversamente modulato fra quelle categorie. L'on. Paniz propone infatti di abbassare da un quarto a un sesto l'aumento massimo della prescrizione dovuto agli atti interruttivi a beneficio dei soggetti mai condannati. Tutta la saggezza di questa nuova disciplina, secondo il relatore, starebbe in ciò, che quella "distinzione categoriale" sarebbe stata "di fatto accettata", perché "quest'articolo (161) è in vigore da molti anni senza che nessuno abbia detto 'bah', senza che nessuno abbia proposto una qualsivoglia questione di costituzionalità, senza che la magistratura si sia rifiutata di applicarla negli anni" (verbale discussione alla Camera del 28 marzo 2011).

Uno sguardo meno disattento alla dottrina e alla giurisprudenza avrebbe evitato al relatore tanta perentoria sicurezza. Per usare il suo disinvolto linguaggio, in tanti hanno detto “bah”: criticando l’ancoraggio della prescrizione “alla qualità personale dell’imputato e non più all’oggettività del reato” (FRIGO), denunciando l’illegittimità costituzionale di una disciplina che mescola irrazionalmente gli atti interruttivi della prescrizione, espressione del persistente interesse punitivo dello Stato, con la qualità personale dell’agente – incensurato, recidivo, ecc. – (fra i tanti, MARINUCCI, PADOVANI, DOLCINI, MELCHIONDA, GIUNTA, PULITANO’). Anche la magistratura ordinaria non è stata inerte, come suppone il relatore: il Tribunale di Prato ha infatti investito la Corte Costituzionale, sottolineando con tutta la chiarezza desiderabile che l’art. 161 c.p. “fa dipendere i differenti termini massimi di prescrizione non dalla gravità oggettiva del fatto bensì dallo status soggettivo dell’imputato, così determinando un ritorno al “diritto penale d’autore”, e la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale non per l’infondatezza della questione, bensì per la sua irrilevanza nel caso di specie, dal momento che “anche nel caso di accoglimento della questione sollevata dal remittente (...) il delitto non sarebbe comunque prescritto” (Corte Cost., ordinanza 6 febbraio 2009, n. 34, in Giur. Cost. 2009, p. 276 s.). L’eventuale approvazione di quest’ennesima legge ad personam sarebbe perciò un ulteriore sfregio ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza di fronte alla legge, che, come in passato, gli studiosi di diritto penale, senza distinzioni politiche, non possono non denunciare con forza.

### GIORGIO MARINUCCI

Hanno sinora aderito all’appello i seguenti professori di diritto penale: Alberto CRESPI (Emerito Univ. Milano); Antonio PAGLIARO (emerito Univ. Palermo); Carlo FIORE (emerito Univ. Napoli); Carlo Federico GROSSO (Univ. Torino); Franco COPPI (Univ. Roma Sapienza); Mario ROMANO (Univ. Cattolica Milano); Emilio DOLCINI (Univ. Milano); Enzo MUSCO (Univ. Roma Tor Vergata); Domenico PULITANO’ (Univ. Milano Bicocca); Francesco PALAZZO (Univ. Firenze); Alberto ALESSANDRI (Univ. Bocconi); Francesco ANGIONI (Univ. Sassari ); Carlo Enrico PALIERO (Univ. Milano); Alessandro BERNARDI (Univ. Ferrara); Marta BERTOLINO (Univ. Cattolica Milano ); David BRUNELLI (Univ. Perugia); Andrea CASTALDO (Univ. Salerno); Mauro CATENACCI (Univ. Roma III); Stefano CANESTRARI (Univ. Bologna); Giovanni COCCO (Univ. Cagliari); Francesco DASSANO (Univ. Torino); Giovannangelo DE FRANCESCO (Univ. Pisa); DEL TUFO Maria Valeria (Univ. Suor Orsola Benincasa, Napoli); Cristina DE MAGLIE (Univ. Pavia); Giancarlo DE VERO (Univ. Messina); Massimo DONINI (Univ. Modena); Gian Paolo DEMURO (Univ. Sassari); Ombretta DI GIOVINE (Univ. Foggia); Luciano EUSEBI (Univ. Bocconi); Luigi FOFFANI (Univ. Modena); Gabriele FORNASARI (Univ. Trento); Gabrio FORTI (Univ. Cattolica Milano); Ignazio GIACONA (Univ. Palermo); Giovanni GRASSO (Univ. Catania); Silvia LARIZZA (Univ. Pavia); Adelmo MANNA (Univ. Foggia); Grazia MANNOZZI (Univ. Insubria); Anna Maria MAUGERI (Univ. Catania); Alessandro MELCHIONDA (Univ. Trento); Enrico MEZZETTI (Univ. Roma III); Vincenzo MILITELLO (Univ. Palermo); Vito MORMANDO (Univ. Bari ); Manfredi PARODI GIUSINO (Univ. Palermo ); Paolo PATRONO (Univ. Verona); Marco PELISSERO (Univ. Genova ); Davide PETRINI (Univ. Alessandria); Lorenzo PICOTTI (Univ. Verona); Carlo PIERGALLINI (Univ. Macerata); Paolo PISA (Univ. Genova); Silvio RIONDATO (Univ. Padova); Lucia RISICATO (Univ. Messina); Alessandra ROSSI (Univ. Torino); Pietro SEMERARO (Univ. Bergamo); Rosaria SICURELLA (Univ. Catania); Sergio SEMINARA (Univ. Pavia); Placido SIRACUSANO (Univ. Messina); Francesco VIGANO’ (Univ. Milano); Mario ZANCHETTI (LIUC Castellanza); Roberto BARTOLI (Univ. Firenze); Fabio BASILE (Univ. Milano); Antonio CAVALIERE (Univ. Napoli ); Francesco CENTONZE (Univ. Salento); Stefano FIORE (Univ. Campobasso); Stefano MANACORDA (Univ. Napoli II); Marco MANTOVANI (Univ. Macerata); Claudia PÉCORELLA (Univ. Milano Bicocca); Alessandro SPENA (Univ. Palermo); Costantino VISCONTI (Univ. Palermo); Carlo BENUSSI (Univ. Milano); Guido CASAROLI (Univ. Ferrara); Francesca CURI (Univ. Bologna); Francesco D’ALESSANDRO (Univ. Cattolica MILANO); Antonio GULLO (Univ. Messina); Giuseppe LOSAPPIO (Univ. Bari); Vincenzo MAIELLO (Univ. Napoli); Elisabetta PALERMO FABRIS (Univ. Padova); Carlo RUGA RIVA (Univ. Milano Bicocca); Carlo SÓTIS (Univ. Macerata); Alessandra SZEGO (Univ. Bergamo); Antonio VALLINI (Univ. Firenze ); Donato CASTRINUOVO (Univ. Modena); Gian Luigi GATTA (Univ. Milano); Melissa MIEDICO (Univ. Bocconi); Annamaria PECCIOLI (Univ. Genova); Marco GAMBARDELLA (Univ. Roma La Sapienza); Luca MASERA (Univ. Brescia).

2012

*Riforma universitaria*

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale – G.D. Pisapia , presa visione del documento approvato dalla Associazione italiana dei professori di diritto penale il 16 novembre 2012 relativamente al processo attuativo della riforma universitaria,

nel rilevare

che l'attuazione della riforma universitaria si muove verso una irragionevole meta che ancora la valutazione della ricerca a criteri meramente tecnocratici, dando un rilievo primario al profilo quantitativo rispetto a quello qualitativo;

che le attribuzioni di competenze ed il ruolo svolto dall'ANVUR, quale organo di esclusiva emanazione ministeriale, sollevano serie riserve sul piano dell'autonomia della ricerca, che è un bene costituzionalmente protetto, soprattutto alla luce della sostanziale impermeabilità delle decisioni finali dell'ANVUR rispetto alle opinioni manifestate – peraltro dietro espressa richiesta - dalle Associazioni scientifiche, come specificamente dimostra lo scarso rilievo attribuito ai detti pareri in ordine alla classificazione delle riviste;

che con riguardo alla catalogazione nei periodici scientifici, operata mediante il ricorso a criteri non sempre lineari e trasparenti, né pienamente condivisibili dal punto di vista del valore dei contenitori editoriali, appare parametro discutibile quello che vorrebbe far dipendere in via automatica il valore del prodotto dalla sua collocazione editoriale; questo sistema - a fondamento del quale si cela un giudizio di inidoneità della comunità scientifica a svolgere il ruolo di controllo e valutazione della ricerca - è destinato a produrre effetti deprecabili, soprattutto nel medio e lungo termine;

che la farraginosità e l'oscurità della disciplina del reclutamento, anche frutto di un largo ricorso all'impiego di circolari e lettere di chiarimenti di organi ministeriali, lasciano prevedere un diffuso contenzioso, con conseguente rilevante rallentamento e paralisi delle procedure di abilitazione, come da tempo segnalato dal CUN;

esprime

piena adesione

al menzionato documento della Associazione italiana dei professori di diritto penale, ne condivide i contenuti e si unisce alla richiesta di una profonda revisione del sistema di valutazione della ricerca, dei prodotti editoriali e dell'operosità dei docenti, perché sia restituito alla comunità scientifica e al Consiglio Universitario Nazionale, il loro ruolo centrale in ossequio ai principi costituzionali che garantiscono la libertà della cultura e della ricerca scientifica.

prof. Ennio Amodio, Università di Milano  
prof. Giulio Illuminati, Università di Bologna  
prof. Angelo Giarda, Università Cattolica del Sacro Cuore  
prof. Adolfo Scalfati, Università di Roma Tor Vergata  
prof. Francesco Caprioli, Università di Bologna  
prof. Giulio Garuti, Università di Modena  
prof. Francesca Ruggieri, Università dell'Insubria

Milano-Roma, 6 dicembre 2012



## **Ddl "Processo breve" - Comunicato stampa Direttivo ASPP**

*Il Direttivo dell'ASPP (Associazione tra gli studiosi del processo penale, G.D. Pisapia) ha approvato oggi un documento sul Disegno di legge relativo al processo breve. Dopo aver raccolto il parere di numerosi professori delle Università italiane, tra i quali quelli di Giovanni Conso, Delfino Siracusano, Presidenti Emeriti dell'ASPP e di Mario Chiavario, già Presidente dell'Associazione, il Direttivo ha rilevato all'unanimità che il testo presentato al Senato viola il principio costituzionale di uguaglianza, discriminando tra imputati incensurati e soggetti con precedenti penali, e distorce il significato della durata ragionevole del processo, trasformandola in una sorta di privilegio da riservare solo a certi imputati come se l'efficienza della giustizia non fosse un diritto da riconoscere a tutti i cittadini.*

2012

## Contro la tecnocrazia nella cultura universitaria

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale – G.D. Pisapia ,  
presa visione del documento approvato dalla Associazione italiana dei professori di diritto penale  
il 16 novembre 2012 relativamente al processo attuativo della riforma universitaria,

nel rilevare

che l'attuazione della riforma universitaria si muove verso una irragionevole meta che ancora la  
valutazione della ricerca a criteri meramente tecnocratici, dando un rilievo primario al profilo  
quantitativo rispetto a quello qualitativo;

che le attribuzioni di competenze ed il ruolo svolto dall'ANVUR, quale organo di esclusiva  
emanazione ministeriale, sollevano serie riserve sul piano dell'autonomia della ricerca, che è un  
bene costituzionalmente protetto, soprattutto alla luce della sostanziale impermeabilità delle  
decisioni finali dell'ANVUR rispetto alle opinioni manifestate – peraltro dietro espressa richiesta -  
dalle Associazioni scientifiche, come specificamente dimostra lo scarso rilievo attribuito ai detti  
pareri in ordine alla classificazione delle riviste;

che con riguardo alla catalogazione nei periodici scientifici, operata mediante il ricorso a criteri  
non sempre lineari e trasparenti, né pienamente condivisibili dal punto di vista del valore dei  
contenitori editoriali, appare parametro discutibile quello che vorrebbe far dipendere in via  
automatica il valore del prodotto dalla sua collocazione editoriale; questo sistema - a fondamento  
del quale si cela un giudizio di inidoneità della comunità scientifica a svolgere il ruolo di controllo  
e valutazione della ricerca - è destinato a produrre effetti deprecabili, soprattutto nel medio e  
lungo termine;

che la farraginosità e l'oscurità della disciplina del reclutamento, anche frutto di un largo ricorso  
all'impiego di circolari e lettere di chiarimenti di organi ministeriali, lasciano prevedere un diffuso  
contenzioso, con conseguente rilevante rallentamento e paralisi delle procedure di abilitazione,  
come da tempo segnalato dal CUN;

esprime

piena adesione

al menzionato documento della Associazione italiana dei professori di diritto penale, ne condivide  
i contenuti e si unisce alla richiesta di una profonda revisione del sistema di valutazione della  
ricerca, dei prodotti editoriali e dell'operosità dei docenti, perché sia restituito alla comunità  
scientifica e al Consiglio Universitario Nazionale, il loro ruolo centrale in ossequio ai principi  
costituzionali che garantiscono la libertà della cultura e della ricerca scientifica.

prof. Ennio Amodio, Università di Milano  
prof. Giulio Illuminati, Università di Bologna  
prof. Angelo Giarda, Università Cattolica del Sacro Cuore  
prof. Adolfo Scalfati, Università di Roma Tor Vergata  
prof. Francesco Caprioli, Università di Bologna  
prof. Giulio Garuti, Università di Modena  
prof. Francesca Ruggieri, Università dell'Insubria

Milano-Roma, 6 dicembre 2012

**Giovanni Conso, maestro di legalità e senso dello Stato.**

**Giovanni Conso, maestro di legalità e senso dello Stato**

Nell'apprendere con sconcerto le notizie riguardanti l'indagine in corso presso la Procura della Repubblica di Palermo a carico del prof. Giovanni Conso, Presidente emerito dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, il Direttivo dell'Associazione Gli esprime affettuosa vicinanza, nella certezza che l'addebito ipotizzato a Suo carico si rivelerà privo di ogni fondamento, non essendo immaginabile che Giovanni Conso, studioso insigne e integerrimo uomo delle istituzioni, maestro di legalità e di senso dello Stato per generazioni di giuristi e di operatori del diritto, possa avere tradito i valori e i principi che hanno ispirato la Sua intera vita.

Ennio Amodio  
Angelo Giarda  
Giulio Illuminati  
Adolfo Scalfati  
Giulio Garuti  
Francesca Ruggieri  
Francesco Caprioli

2014

**Renzo Orlandi - Lettera agli associati**

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Dipartimento di scienze giuridiche

A tutti i membri dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale

Cari colleghi,

fra un mese l'Assemblea dovrà eleggere il nuovo direttivo. Nel ringraziare i membri di quello uscente per l'ottimo lavoro svolto e le iniziative intraprese in questi sei anni, avverto l'esigenza di comunicare a tutti voi qualche riflessione sulla elezione del prossimo.

In qualità di membro sia del GEV Area 12, sia del Gruppo di lavoro libri e riviste che opera come consulente dell'ANVUR, ho potuto constatare la grande importanza che le Associazioni scientifiche hanno acquisito e stanno acquisendo nell'organizzazione degli studi, nelle valutazioni di qualità della ricerca e, in generale, in delicate scelte di politica accademica.

Per questo mi pare auspicabile che il prossimo direttivo sia composto esclusivamente da colleghi di ruolo, quelli che vivono direttamente le crescenti complicatezze della vita universitaria. A quanto ne so, l'Associazione dei colleghi penalisti ha già, nel proprio statuto un simile limite all'eleggibilità passiva. Anche la nostra Associazione potrebbe seguire l'esempio, cosicché, quanto meno dalla prossima elezione (2016), si possa applicare la nuova regola. Ma tale regola, essendo di buon senso, potrebbe essere adottata da subito, prima di figurare nel nostro statuto.

Ritengo inoltre auspicabile una seconda modifica statutaria, con riguardo alla durata del mandato. L'arco temporale di sei anni (due anni rinnovabili due volte) oggi concesso dallo statuto mi pare eccessivo. Ridurlo a quattro (due più l'eventuale rinnovo) consentirebbe una più frequente turnazione e, con questo, il coinvolgimento, nel corso del tempo, di un maggior numero di colleghi alla vita dell'Associazione.

Infine, sarebbe auspicabile che, in vista dell'imminente elezione, quanto meno chi ambisce alla carica di presidente esprimesse (personalmente o su proposta altrui, o per il tramite di un gruppo di colleghi) tale sua intenzione con un messaggio a tutti i soci. Si potrebbe, a tal fine, ripristinare l'uso del sito web (frutto di una meritoria iniziativa proprio del direttivo uscente) o, se ciò risultasse difficoltoso, affidarsi più semplicemente alla posta elettronica. I tempi sono stretti, ma non al punto da impedire una breve campagna elettorale. Ciò accrescerebbe – credo – il senso di appartenenza dei soci alla vita dell'Associazione.

Un saluto cordialissimo e buon lavoro a tutti

Freiburg im Breisgau, 25 settembre 2014  
Renzo Orlandi